



## Volantino

# Restituzione dell'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati nell'ambito dell'estrazione della pietra da taglio naturale

## Estrazione della pietra da taglio naturale

Danno diritto alla restituzione le estrazioni della pietra da taglio naturale da grandi blocchi di roccia. L'estrazione effettuata mediante sezionatura e spaccatura è necessaria per l'ulteriore trattamento dei blocchi di pietra prima della vendita. L'eventuale ulteriore trattamento successivo all'estrazione non incide sul diritto alla restituzione. Altrimenti detto: l'esclusione di prodotti finiti di scarsa qualità nel quadro dell'estrazione di grandi blocchi di roccia non ha alcuna influenza sulla restituzione.

Per contro, se l'estrazione avviene a priori nell'intento di utilizzare i prodotti ottenuti per la vendita immediata, la restituzione dell'imposta sui carburanti non è accordata. È inoltre esclusa la restituzione per estrazioni di ghiaia.

## Regime di restituzione

La restituzione dell'imposta per l'estrazione della pietra da taglio naturale è accordata per i seguenti lavori:

- preparatori per l'estrazione della pietra da taglio naturale, compresi lo smantellamento e la rinaturalizzazione con il proprio materiale (deposito di materiale di terzi è escluso);
- sezionatura e spaccatura di grandi blocchi di roccia in loco;
- trasporto dei blocchi al piazzale di lavorazione situato nel sedime della cava o nelle immediate vicinanze;
- sezionatura dei blocchi in lastre.

La restituzione dell'imposta viene concessa per i lavori di estrazione della pietra da taglio naturale eseguiti con macchine e veicoli utilizzati abitualmente (p. es. trapani meccanici, scavatrici cingolate, scavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, elevatori a forche, autogrù, dumper, compressori ecc.).

L'agevolazione fiscale può essere richiesta mediante il modulo di domanda anche per i carburanti utilizzati per i seguenti scopi:

- impianti fissi produttori di energia elettrica (propulsione di generatori). Sono considerati tali anche gli impianti trasportabili, funzionanti sul posto, ma non i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici;
- combustione (riscaldamenti e riscaldamenti per pulitrici a vapore);
- pulitura, lubrificazione.

## Calcolo

L'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota d'imposta normale e quella ridotta nonché alle quantità consumate.

## Registrazioni

Il richiedente deve comprovare la quantità di carburante impiegata per scopi fruenti di agevolazioni fiscali. A tal fine deve effettuare delle registrazioni (controlli del consumo) su entrate, uscite, consumo e scorte.

I controlli del consumo devono essere tenuti separatamente per ogni macchina o apparecchio e contenere le indicazioni sottostanti.

- Per i rifornimenti:
  - la data;
  - la quantità in litri;
  - lo stato del contatore o le ore di funzionamento;
  - la prestazione lavorativa (p. es. ore di funzionamento, km ecc.).
- Le scorte vanno misurate alla fine di ogni periodo.

Il richiedente deve conservare tutti i documenti importanti per l'agevolazione fiscale per cinque anni e presentarli, su richiesta, all'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

In singoli casi, alle aziende miste è consentito effettuare una procedura semplificata (cave di ghiaia ed estrazione della pietra da taglio naturale). Informazioni in merito vengono rilasciate dalla Direzione generale delle dogane.

Se la prova non è adottata nella forma prescritta, non viene concessa nessuna restituzione.

### **Domanda di restituzione**

Le domande di restituzione devono essere trasmesse alla Direzione generale delle dogane, Sezione Restituzioni e controlli aziendali, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna, con il modulo 47.15. Esse possono comprendere il consumo da uno a dodici mesi.

Il totale di ogni controllo del consumo va riportato alla pagina 2 e 3 del modulo 47.15 nella ricapitolazione concernente il consumo di carburante. La ricapitolazione può anche essere riportata in un elenco della ditta e allegata alla domanda di restituzione.

Le domande di restituzione vanno presentate entro tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio. Per i carburanti il cui consumo risale a oltre due anni dall'inoltro della domanda decade il diritto alla restituzione dell'imposta.

### **Controlli da parte dell'AFD**

L'AFD è autorizzata a effettuare controlli aziendali presso il richiedente senza preavviso.

I documenti importanti per la restituzione dell'imposta vanno conservati per cinque anni e, su richiesta, presentati all'autorità fiscale.

Le infrazioni sono punite in base alla legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM, RS 641.61).

### **Informazioni**

Direzione generale delle dogane, Sezione Restituzioni e controlli aziendali, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna (tel. 031 322 83 08).